



# COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

---

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

**Il presente regolamento:**

- 1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 aprile 2007 con atto n. 2;**
- 2. E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 maggio 2008 con atto n. 5.**
- 3. E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 2011 con atto n. 22.**

## INDICE

INDICE .....	2
<b>Capo Primo - Oggetto del Regolamento. Finalità</b> .....	3
Art.1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art.2 -Finalità .....	3
<b>Capo Secondo - Definizione delle Entrate Comunali</b> .....	3
Art.3 - Definizione delle entrate tributarie.....	3
Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali.....	3
<b>Capo Terzo – Determinazione di Aliquote e Tariffe. Agevolazioni, Riduzioni,</b> .....	3
<b>Esecuzioni ed Esclusioni</b> .....	3
Art.5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	3
Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni .....	4
<b>Capo Quarto -Gestione ed Accertamento delle Entrate</b> .....	4
Art. 7 - Forma di gestione.....	4
Art. 8 - funzionario responsabile del tributo.....	5
Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie .....	5
Art.10 - Dichiarazione tributaria .....	6
Art. 11 - Attività di controllo .....	6
Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali .....	7
Art. 13 - Rapporti con il contribuente .....	7
Art. 14 - Diritto di interpello.....	7
Art. 15 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica di entrate tributarie e patrimoniali.....	8
Art. 16 - Sanzioni .....	9
Art. 17 - Interessi .....	9
Art. 18 - Compensazioni.....	10
Art.19 -Ravvedimento Operoso .....	10
<b>Capo Quinto - Contenzioso e Strumenti Deflativi</b> .....	11
Art. 20 - Contenzioso .....	11
Art. 21 - L'autotutela.....	12
Art. 22 - Introduzione dell'istituto dell' Accertamento con adesione .....	12
Art. 23 - Ambito di applicazione dell'istituto.....	13
Art. 24 - Tributi oggetto dell'accertamento con adesione.....	13
Art. 25 - Competenza.....	13
Art. 26 - Attivazione del procedimento di definizione.....	13
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale .....	14
Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	14
Art. 29 - Effetti dell'invito a comparire .....	14
Art. 30 - Atto di accertamento con adesione .....	15
Art. 31 - Perfezionamento della definizione .....	15
Art. 32 - Effetti della definizione .....	16
Art. 33 - Riduzione delle sanzioni in conseguenza dell'accertamento con adesione .....	16
<b>Capo Sesto – Riscossione e Rimborsi</b> .....	16
Art. 34 - Riscossione.....	16
Art. 35 - Sospensione e dilazione del versamento .....	17
Art. 36 - Rimborsi.....	18
Art. 37 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.....	18
<b>Capo Settimo– Disposizioni Finali</b> .....	19
Art. 38 - Disposizioni finali.....	19

## **Capo Primo - Oggetto del Regolamento. Finalità**

### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di LOREO con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

### **Art.2 -Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

## **Capo Secondo - Definizione delle Entrate Comunali**

### **Art.3 - Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Capo Terzo – Determinazione di Aliquote e Tariffe. Agevolazioni, Riduzioni, Esecuzioni ed Esclusioni**

### **Art.5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

#### **Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

### **Capo Quarto - Gestione ed Accertamento delle Entrate**

#### **Art. 7 - Forma di gestione**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, privilegiando possibilmente la gestione diretta:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
  - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### **Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 20;
  - f) all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 21, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all' articolo 22 e seguenti;
  - g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs 446/1997 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

### **Art.10 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

### **Art. 11 - Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme dall'art. 7 a 13.
4. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si da atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività di controllo.
5. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
6. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

7. Per incentivare l'attività di controllo, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto ai controlli, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di verifica di cui al comma 2 e all'ammontare dell'evasione recuperata, con le modalità stabilite dai CC.CC.NN.LL. o regolate dalla contrattazione aziendale.

#### **Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dagli uffici comunali nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

#### **Art. 13 - Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge e di Regolamento.
2. Se non diversamente disposto non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.
3. Nel caso sia istituito il Difensore civico, lo stesso assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

#### **Art. 14 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.
5. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato nel comma 4 e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
6. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
7. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
8. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
10. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
11. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
13. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
14. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

**Art. 15 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica di entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
6. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per spese di notificazione.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

#### **Art. 16 - Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni tributarie amministrative sono graduate nei limiti minimi e massimi di legge con apposito atto del Comune. In assenza di tale atto si applicano le sanzioni minime previste dai decreti legislativi richiamati al comma 1.
3. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

#### **Art. 17 - Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

### **Art. 18 - Compensazioni**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per la stessa tipologia di tributo o canone comunale.
2. Ai fini dell'applicazione di cui al comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo o canone per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare in compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento.
4. Il funzionario responsabile del tributo o canone, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

### **Art.19 -Ravvedimento Operoso<sup>1</sup>**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni)

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, hanno avuto formale conoscenza:
  - a) ad un **decimo** del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un **ottavo** del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

---

<sup>1</sup> In grassetto le modifiche approvate con deliberazione C.C. del 29 giugno 2011 n. 24.

- c) ad un **decimo** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### **Capo Quinto - Contenzioso e Strumenti Deflativi**

#### **Art. 20 - Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. È compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidato anche a professionisti esterni all'Ente.

### **Art. 21 - L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - b) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - c) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Le somme eventualmente sono rimborsate con procedura d'ufficio.

### **Art. 22 - Introduzione dell'istituto dell' Accertamento con adesione**

(d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Il Comune di Loreo, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 23 - Ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

#### **Art. 24 - Tributi oggetto dell'accertamento con adesione**

1. I tributi sui quali può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
  - a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - d) Imposta comunale sugli immobili.

#### **Art. 25 - Competenza**

1. Competente alla definizione è il responsabile della gestione dei singoli tributi.

#### **Art. 26 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato: a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento effettuato, ma prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

**La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.**

### **Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 22, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico. L'istanza è inviata a mezzo raccomandata con. RR o con consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire, ovvero, qualora ritenga infondati i motivi della richiesta ne dà comunicazione al contribuente; detta comunicazione fa decadere la sospensione di cui al comma 3.

### **Art. 29 - Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

#### **Art. 30 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### **Art. 31 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro TRENTA giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica possibilità di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi tributo, sanzioni e interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con l'atto di accettazione un pagamento rateale. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di euro duemilacinquecento, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente.

### **Art. 32 - Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 23, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività di accertamento entro i termini previsti dall'articolo 15 del Regolamento nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 33 - Riduzione delle sanzioni in conseguenza dell'accertamento con adesione<sup>2</sup>**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un **terzo** del minimo previsto dalla legge.
2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma, la riduzione ad un **terzo** delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

## **Capo Sesto – Riscossione e Rimborsi**

### **Art. 34 - Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di

---

<sup>2</sup> In grassetto le modifiche approvate con deliberazione C.C. del 29 giugno 2011 n. 24.

pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

#### **Art. 35 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, senza applicazione degli interessi, secondo il seguente schema:

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo di rate mensili</b>
<b>Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento</b>	<b>5</b>
<b>Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento</b>	<b>10</b>
<b>Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento</b>	<b>20</b>

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai precedenti commi del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
7. Spetta alla Giunta ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 36 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 21, comma 5, il termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

#### **Art. 37 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi<sup>3</sup>**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione, **anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, sia inferiore ad € 10,00, fatta eccezione per i tributi locali individuati al successivo comma 4 a cui si fa espresso rinvio.**
2. Il limite previsto nel comma 1 **non rappresenta una franchigia** e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

---

<sup>3</sup> In grassetto le modifiche approvate con deliberazione C.C: del 13 maggio 2008 n. 5.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. **Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti il limite di esenzione per versamenti e rimborsi dei diritti sulle pubbliche affissioni e imposta di pubblicità è determinato in euro 3,00. Il limite per la tassa occupazione suolo pubblico è fissato nel relativo regolamento a cui si fa espresso rinvio.**
5. Non si procede al rimborso di somme complessive di importo fino a €10,00 (dieci).

### **Capo Settimo– Disposizioni Finali**

#### **Art. 38 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti o di altri regolamenti vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.